



U.O. GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI

Piazza Paolo Diacono 10 – Cividale del Friuli (UD)

mail: tributi@friuliorientale.comunitafvg.it – PEC: comunita.friuliorientale@certgov.fvg.it

Gestione dei servizi tributari per conto del Comune di Remanzacco

Cividale del Friuli, 26/05/2025

Al Responsabile
dell'Unità Operativa Servizi finanziari e controllo di gestione
POLO 2 (Comuni di Moimacco, Premariacco e Remanzacco)
Comunità del Friuli Orientale

Oggetto: Attestazione del permanere degli equilibri generali di bilancio e segnalazione debito fuori bilancio.

Il sottoscritto Mario Cassisi, in qualità di Responsabile dell'U.O. Gestione dei Servizi Tributari della Comunità del Friuli Orientale a cui, dal 1° gennaio 2023, è stata trasferita la funzione di gestione dei tributi per il Comune di Remanzacco;

Visto il Decreto del Presidente della Comunità del Friuli Orientale n. 10 del 31/12/2024 con il quale è stato confermato l'incarico di titolare di posizione organizzativa dei Servizi tributari della Comunità del Friuli Orientale al Signor Mario Cassisi conferendogli anche le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che, per quanto ai sensi dell'art. 50 D. Lgs 267/2000, la titolarità di posizione organizzativa comporta il conferimento della responsabilità di cui all'art. 107 del medesimo D. Lgs 267/2000;

ATTESTA

- Che, per quanto riguarda le attività ed i servizi di propria competenza alla data odierna, non esistono situazioni tali da far prevedere l'ipotesi di uno squilibrio di bilancio nella gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui;
- Che, non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- Che il sottoscritto, in questa sede, ha provveduto ad una generale verifica del gettito presunto delle entrate di propria competenza stimandone il gettito presunto 2025 sulla base dell'andamento della situazione economica attuale;
- Che il sottoscritto ha provveduto agli accertamenti delle entrate di propria competenza e ne sta verificando puntualmente lo stato di realizzazione in base alle singole scadenze;
- Che al sottoscritto non risultano, allo stato attuale, nuove e sopravvenute esigenze di maggiori risorse o accantonamenti rispetto a quanto già esistente e a quanto richiesto in sede di variazione di bilancio;
- Che il sottoscritto ha provveduto ad opportune azioni di recupero, anche coattivo, delle partite arretrate ancora insolute relative ai residui attivi di propria competenza.
- Che, per quanto riguarda le attività ed i servizi di propria competenza, alla data odierna risultano debiti fuori bilancio relativi alla gestione finanziaria degli anni precedenti l'esercizio 2025, come meglio evidenziato di seguito:

Nel mese di maggio 2025 è pervenuta al protocollo del Comune di Remanzacco la richiesta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma per il rimborso delle spese per le procedure esecutive

poste in essere relativamente alle quote di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/06/2015 adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 527 e 528, della Legge 24/12/2012, n. 228.

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati e che, ai fini del conseguente scarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, **con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere;**

Visto l'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che, per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, cioè di importo superiore a duemila euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/06/2015, ed in particolare:

- il Preambolo che testualmente recita:

Omissis.....

"Ritenuto opportuno prevedere, con riferimento ai crediti di importo fino a duemila euro, che per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione si adottino modalità analoghe a quelle stabilite dall'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, concernente la restituzione delle anticipazioni effettuate, in forza "dell'obbligo del non riscosso come riscosso", allo Stato e agli altri enti creditori, dalle società ex concessionarie della riscossione;

Ritenuto che, con riferimento ai crediti di importo superiore a duemila euro, le attività di competenza dell'agente della riscossione non possono considerarsi esaurite laddove le procedure esecutive avviate dall'agente stesso siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero laddove alla medesima data sia pendente un contenzioso, una transazione, un accordo di ristrutturazione, una procedura concorsuale, ovvero un piano di rateazione attivo;

Ritenuto opportuno prevedere, anche per le quote relative a crediti di importo superiore a duemila euro, modalità di rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione analoghe a quelle stabilite per i crediti di importo fino a duemila euro".

Omissis.....

- l'articolo 1 "Elenco delle quote annullate per crediti di importo fino a duemila euro" che testualmente recita:

1. Ai fini del conseguente scarico, l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a duemila euro di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alla data del 1° luglio 2013, è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

2. Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 1 sono automaticamente scaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale scarico non opera per le quote inserite nell'elenco prive dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.

- l'articolo 2 "Comunicazione della conclusione delle attività svolte con riferimento alle quote di importo superiore a duemila euro" che testualmente recita:

1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a duemila euro di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, l'elenco delle quote che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 1 sono automaticamente scaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale scarico non opera per le quote erroneamente inserite nell'elenco prive dei requisiti di cui all'articolo 1,

comma 528, della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.

- l'articolo 4 "Rimborso agli agenti della riscossione delle spese per le procedure esecutive poste in essere" che testualmente recita:

1. Le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione relativamente alle quote di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto sono rimborsate nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente:

a) in dieci rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli erariali;

b) in venti rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli non erariali.

2. Ai fini dei rimborsi di cui al comma 1, gli agenti della riscossione presentano, entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai propri bilanci certificati, apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti creditori per le spese relative a ruoli non erariali.

3. La prima rata dei rimborsi di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2016.

Omissis.....

Considerato che:

- dalla ricerca condotta dallo scrivente ufficio nel protocollo del Comune di Remanzacco, è risultato che nel mese di settembre 2015, l'allora agente della riscossione Equitalia Nord Spa (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), con nota Prot. 2014 – EQUINRD – 0335767 del 24/09/2015, aveva presentato all'Ente apposita istanza per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/06/2015, per un importo complessivo di **euro 203,35**;

- dalle verifiche contabili esperite non risulta esserci alcun impegno di spesa né risultano essere stati emessi mandati di pagamento a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese richieste con la nota Prot. 2014 – EQUINRD – 0335767 del 24/09/2015.

Per quanto sopra esposto, si provvede a segnalare al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Remanzacco il debito fuori bilancio per la mancata assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'agente della riscossione Equitalia Nord Spa (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), per il rimborso delle spese delle procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/06/2015, richiesto con nota Prot. 2014 – EQUINRD – 0335767 del 24/09/2015, per un importo complessivo di euro 203,35, chiedendo l'attivazione delle procedure necessarie per il riconoscimento del debito, ai sensi dell'articolo 194, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e precisando che la spesa potrà trovare copertura al capitolo 9100/1 del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, per il quale si chiede l'adeguamento dello stanziamento in fase di riconoscimento del debito.

Il T.P.O. dell'U.O. gestione dei servizi tributari
della Comunità del Friuli Orientale

Mario Cassisi

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Firmato digitalmente da:

CASSISI MARIO

Firmato il 26/05/2025 09:41

Seriale Certificato: 1871299

Valido dal 28/10/2022 al 28/10/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA